

COMUNE DI BONARCADO
PROVINCIA DI ORISTANO

REGOLAMENTO

PER LA DISTRIBUZIONE E FORNITURA DELL'ACQUA
POTABILE

COMUNE DI BONARCADO
Provincia di Oristano

**Regolamento per la distribuzione
E fornitura dell'acqua potabile**

Capo I
Disciplina del servizio

Art 1

1. Il servizio di distribuzione e fornitura dell'acqua potabile nel territorio del Comune di Bonarcado è disciplinato dalle norme del presente regolamento, dalle disposizioni di cui alla legge 5 gennaio 1994 n° 36 e dalle leggi regionali n. 29/1997 e n. 15/1999.
2. il Comune ha la gestione diretta del servizio. La concessione della gestione a terzi è deliberata dal Consiglio Comunale e deve avvenire comunque nell'osservanza del presente regolamento.

Art 2

1. L'acqua è in primo luogo distribuita per uso potabile domestico o comunque per il consumo umano e soltanto lungo le vie nelle quali passa la condotta di distribuzione.
2. Gli usi diversi da quelli indicati al comma 1 sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano. In quest'ultimo caso l'autorizzazione è rilasciata dall'autorità preposta nel rispetto del presente regolamento e delle norme vigenti.

Capo II
Fornitura e distribuzione dell'acqua

Art 3

1. La somministrazione dell'acqua viene fatta mediante allacciamento alla condotta della via di un tubo del diametro indicato nella concessione e segue a deflusso libero, misurato e contrassegnato automaticamente da un apparecchio contatore munito di codice alfanumerico, posto nella

proprietà privata ed esterno all'immobile, al limite fra proprietà privata e area pubblica.

Art 4

1. La fornitura dell'acqua viene fatta di norma direttamente ai proprietari degli stabili o agli inquilini che ne facciano richiesta i quali devono però dimostrare, all'atto del contratto, la legittimità della detenzione dell'immobile.
2. Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente deve fornire il nullaosta del proprietario del terreno per servitù di acquedotto.

Art. 5

1. Il comune si riserva il diritto di sospendere temporaneamente l'erogazione dell'acqua per lavori, riparazioni o qualsiasi altra causa di forza maggiore.
2. Le sospensioni, che potranno avvenire anche senza preavviso, non danno diritto all'utente di usufruire di rimborsi, indennizzi o agevolazioni tariffarie

Art 6

1. Tutte le opere di derivazione dell'acqua dalla condotta principale della via sino al contatore vengono eseguite a cura del comune ed a spese del richiedente.
2. L'utente, previa autorizzazione dell'Amministrazione, potrà in tutto o in parte provvedere alla esecuzione dei lavori di derivazione su indicati e alla fornitura di materiali o mano d'opera, sempre però sotto la direzione, indicazioni e sorveglianza dell'ufficio tecnico comunale.
3. Le opere di presa e le tubature relative alla rete di distribuzione fino al contatore anche se realizzate da soggetti privati, sono di proprietà del comune.
4. L'importo della spesa quando a carico dell'utente dovrà da questi essere anticipatamente versato nelle casse comunali salvo conguaglio a consuntivo dei lavori effettuati.

Art 7

1. I contatori dovranno essere forniti dallo stesso utente che ne conserva la proprietà. Il tipo ed il calibro verranno stabiliti nell'atto di concessione.
2. Gli utenti sono responsabili della custodia del contatore e dell'integrità del suggello. Devono usare tutti gli accorgimenti per evitare danni e

manomissioni e dovrà essere permessa e facilitata l'ispezione dei contatori da parte degli incaricati del comune.

3. Nel caso di guasti o manomissioni del contatore, si provvederà alla sostituzione e piombatura del contatore con rivalsa di spese a carico dell'utente.

Art 8

1. La posa in opera e manutenzione delle tubazioni all'interno della proprietà privata, dopo il contatore, la costruzione del manufatto per l'alloggiamento del contatore e degli altri strumenti collegati, comprese le bocche d'incendio, sono a cura e spese dell'utente che opererà secondo le istruzioni impartite dall'ufficio tecnico comunale.

2. Nell'alloggiamento del contatore dovrà essere posizionata una valvola di ritegno e una valvola di sfiato nonché una valvola di arresto della distribuzione dell'acqua all'interno del fabbricato.

3. Sarà compito del personale Comunale procedere all'istallazione ed al sigillo del contatore, al collegamento dell'utenza alla tubazione principale, alla verifica della regolarità e della perfetta esecuzione del lavoro.

Art 9

1. L'acqua delle fontanelle pubbliche può essere prelevata limitatamente al necessario per gli usi domestici, escluso tassativamente ogni altro uso. E' solo ammesso il prelievo con bottiglie fiaschi e secchie.

2. E' vietato: prelevare acqua con tubi di gomma o equivalenti e fare uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

Art 10

1. Le bocche d'incendio dovranno essere attivate esclusivamente in caso d'incendio.

2. Saranno perciò munite di apposito sigillo e l'utente sarà obbligato a denunciare al comune nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 24 ore di aver attivato le bocche d'incendio.

Art 11

1. Ogni edificio avrà una presa d'acqua propria con diramazione della tubatura stradale.

2. Qualora l'edificio comprenda più alloggi verrà sistemato sempre a cura e spese dei proprietari o dei conduttori un apparecchio di misurazione generale all'ingresso del fabbricato e quindi tanti apparecchi di controllo quanti sono gli alloggi.

Art 12

1. In caso di divisione di uno stabile già fornito, il proprietario più vicino alla diramazione potrà usufruire della presa esistente.
2. Gli altri proprietari volendo aver l'uso dell'acqua dovranno chiedere separatamente apposite concessioni con speciale derivazione dal tubo stradale.

Art 13

1. A nessuno all'infuori degli appositi incaricati del comune è consentito di ingerirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi alla rete idrica di distribuzione stradale dalle diramazioni fino al contatore
2. Tale divieto comprende anche la possibilità di manomettere la valvola stradale del tubo di diramazione destinato all'immobile.
3. L'utente che intendesse chiudere temporaneamente la condotta dovrà presentare richiesta al comune. parimenti si procederà per la successiva riapertura.
4. Anche nel caso di queste interruzioni l'utente sarà tenuto ai pagamenti previsti.

Capo III

Modalità per la concessione

Art 14

1. Ogni concessione sarà fatta con regolare atto di convenzione.
2. La concessione è revocabile da parte del comune in qualunque momento, per motivi d'interesse pubblico, previo preavviso di almeno 5 giorni senza pagamenti di indennizzi di sorta.
3. I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato. L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento. La disdetta avrà comunque efficacia dal momento in cui saranno apposti i sigilli di blocco. L'apposizione degli stessi dovrà avere luogo entro 7 giorni dalla richiesta e dovrà risultare da apposito verbale da cui saranno rilevabili le letture del contatore

Art 15

1. Le domande di fornitura saranno redatte a cura del proprietario o del conduttore a mezzo degli stampati messi a disposizione dal comune (allegato A) o mediante richiesta scritta di proprio pugno, nella quale dovrà indicare:
 - cognome, nome, data e luogo di nascita;
 - residenza, via e numero civico;
 - numero di codice fiscale;
 - l'uso a cui l'acqua dovrà servire;
 - ubicazione dello stabile per il quale l'acqua è richiesta, se diversa dalla residenza;
 - dichiarazione di aver preso visione del presente regolamento e di assoggettarsi ad esso;
 - inoltre gli estremi della concessione ad edificare, o, per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria.
2. Qualora il richiedente non sia proprietario dello stabile, sulla richiesta dovrà apporsi la dichiarazione di consenso del proprietario.
3. La concessione è subordinata all'accertamento che da parte del richiedente si sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con apposite fognature o canali di scarico, allo scopo di evitare rigurgiti ed impaludamenti, sia dentro che fuori dell'abitato, con danno della pubblica igiene e della proprietà privata.
4. Contemporaneamente alla presentazione della domanda l'utente rimane vincolato a tutte le prescrizioni previste dal presente regolamento o successive modificazioni, al pagamento dei diritti di allaccio nella misura stabilita dal competente organo nonchè al pagamento delle bollette relative ai consumi dell'acqua, noli, eventuali addizionali, e qualsiasi altra imposizione inerente o collegata ai consumi idrici.
5. Nei casi di comproprietà sia indivisa che divisa i comproprietari del fabbricato o dell'immobile rispondono solidalmente per l'adempimento degli obblighi assunti.

Art 16

1. In caso di passaggio del prelievo dell'acqua da una persona all'altra, il subentrante deve ripetere la domanda prevista dall'art. 15... trattandosi di nuovo contratto
2. La mancata comunicazione da parte del subentrante farà considerare abusivo il consumo dell'acqua da parte sua con tutte le conseguenze di legge :

3. Nel caso di contratto sottoscritto da amministratore condominiale o legale rappresentante di società, lo stesso si intende riferito al condomino o alla società stessa. Pertanto per l'eventuale variazione del rappresentante *pro tempore* è sufficiente che la comunicazione dell'avvenuta variazione

Art 17

1. L'utente che richieda la riattivazione di una presa chiusa definitivamente dovrà sottostare al pagamento di tutte le spese occorrenti per il ripristino in servizio .

Capo IV

Tariffe, fasce d'utenza e minimo garantito

Art 18

1. La quantità dell'acqua somministrata sarà verificata mediante lettura del contatore.
2. Nel caso che il consumo non raggiunga la quantità minima di 50 MC annui l'utente sarà tenuto al pagamento per intero di detto minimo garantito.
3. Se in consumo dell'acqua eccede tale minimo, il costo sarà addebitato secondo il consumo risultante dalla lettura.

Art 19

1. per i consumi d'acqua sono stabilite le seguenti fasce d'utenza

- **ABITAZIONI**

- 1° fascia fino 300 mc.
- 2° fascia da da 301 a 400 mc.
- 3° fascia oltre 400 mc.

- **ALTRI USI DIVERSI DALLE ABITAZIONI** (negozi, bar, studi professionali, attività artigianali ed industriali, alberghi, ristoranti, attività produttive in genere)

- **COMUNITÀ, CASERME, ISTITUTI, CONVITTI, ISTITUTI DI BENEFICENZA**

2. Le relative tariffe saranno stabilite dal competente organo e il pagamento avverrà di norma a cadenza semestrale. Il pagamento del

primo semestre sarà pari al minimo garantito salvo conguaglio al secondo semestre.

Art: 20

1. Nelle forniture condominiali qualora esista un unico allacciamento di fornitura, il quantitativo di acqua considerato ai fini del calcolo sugli scaglioni, viene suddiviso per il numero degli appartamenti esistenti.

Art 21

1. Ove il contatore per una qualsiasi causa avesse cessato di funzionare il consumo verrà calcolato sulla media dei consumi accertati nei due anni precedenti o in mancanza di questi dati sulla base dell'ultima verifica.

Art 22

1. Il canone sarà pagato in due rate semestrali. Eccezionalmente anche in quattro rate trimestrali previa apposita motivata delibera della Giunta Comunale.

Capo V

Penalità e sanzioni

Art 23

1. Il comune provvederà alla riduzione della pressione dell'acqua fino al minimo, nei seguenti casi:
 - 1) qualora l'utente non paghi il canone entro il termine fissato
 - 2) qualora l'utente o familiari impediscano agli incaricati del comune il controllo degli impianti interni, la lettura del contatore o comunque con artificio rendano impossibili tali operazioni.
2. La sospensione dell'erogazione dell'acqua non esonera l'utente dall'obbligo del pagamento a titolo di danno del canone relativo al periodo di abbonamento

Art 24

1. L'utente, nel caso ritenesse errata la lettura fatta dagli incaricati del Comune, può richiedere la verifica del contatore. Qualora si riscontrasse la fondatezza del reclamo il comune o il gestore del servizio è tenuto al

rimborso o compensazione di quanto dall'utente maggiormente versato o alla ulteriore emissione di regolare bolletta.

Art 25

1. tutte le spese riguardanti tasse bolli etc relative ad abbonamenti, trapassi, cessazioni o variazioni saranno a carico degli utenti interessati.
2. Contestualmente alla stipula della convenzione l'utente dovrà provvedere alla corresponsione dei diritti secondo le tariffe stabilite dal competente organo

Art. 26

1. E' assolutamente vietato all'utente:
 - a) consentire la derivazione dell'acqua dalla sua tubatura in favore di terzi.
 - b) sprecare l'acqua o comunque farne un uso diverso da quello previsto nell'atto di concessione.
 - c) alterare in qualsiasi modo o manomettere i contatori, le valvole o il rubinetto di arresto.
2. Il comune si riserva il diritto di controllo e la verifica per la esatta osservanza del presente regolamento, nonchè il diritto di ispezionare la regolare tenuta ed allacciamento delle tubature e degli impianti.

Art 27

1. Salvo i casi di falsità e frode per i quali si procederà a norma del codice penale, per le contravvenzioni al presente regolamento, l'utente sarà punito con una sanzione pecuniaria da Euro 50 a 500 a seconda della gravità dei fatti contestati.
2. La quantità d'acqua defraudata sarà inoltre stimata dalla Giunta Comunale e dovrà essere pagata al costo corrispondente. Il Comune si riserva il diritto di ridurre la pressione dell'acqua erogata fino al minimo, finchè non venga regolarizzato il contenzioso.

Art. 28

1. In caso di contatore sprovvisto di piombatura o illeggibile o non funzionante o sprovvisto di lettura tramite codice

